



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

**Servizio Autorizzazioni Ambientali
(AIA e AUA)**

**LINEE GUIDA
PER IL PROCEDIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
(AUA)**

INDICE

	Pag.
PREMESSA.....	3
1. COMPETENZE, AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI.....	4
1.1 Enti interessati.....	4
1.2 Ambito di applicazione: chi è soggetto ad AUA.....	5
1.3 Domanda di AUA: modalità di presentazione.....	5
2. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E AUTOTA' PROCEDENTE	6
2.1 Procedimenti amministrativi.....	6
2.2 Autorità procedente.....	6
3. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA SOLA (in capo alla Regione).....	7
3.1. Adempimenti del SUAPE.....	7
3.1.1 Verifica della completezza formale della domanda.....	7
3.1.2 Trasmissione domanda.....	7
3.2. Adempimenti dell'Autorità Competente (Regione).....	8
3.2.1 Verifica della correttezza formale della domanda.....	8
3.2.2 Comunicazione di avvio del procedimento e di indizione della CdS.....	8
3.2.3 Richiesta di integrazioni.....	9
3.2.4 Conclusione del procedimento.....	10
4. PROCEDIMENTO UNICO PER IL RILASCIO DI ALTRI TITOLI E L'AUA (in capo al SUAPE).....	11
5. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DI AUA.....	12

ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Tabella Enti

Allegato B - Tabella procedura AUA

PREMESSA

Il presente documento contiene indicazioni operative in merito ai procedimenti per il rilascio, il rinnovo e la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59 rivolte all'Autorità competente (Regione), ai Soggetti competenti in materia ambientale, agli Sportelli Unici per le Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) e ai gestori che devono presentare le Istanze di AUA. In particolare sono state definite delle **“Linee guida per il procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA”** quale strumento pratico volto a specificare nel dettaglio le azioni che tutti gli operatori coinvolti devono porre in essere, dall'invio dell'istanza da parte del gestore/richiedente sino al rilascio del titolo finale, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: aspetti generali, tempistica, riparto di competenze tra SUAPE e Regione, indizione, convocazione e gestione delle Conferenze di servizi, procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'autorizzazione unica ambientale, ulteriori atti di assenso.

Le azioni operative a cui il presente documento fa riferimento sono riassunte in modo schematico nei due allegati alle presenti Linee guida, richiamati per brevità “Tabella Enti” (Allegato A) e “Tabella procedura AUA” (Allegato B).

Con D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 è stato adottato il *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*. D'ora innanzi indicato solo **“Regolamento”**, che definisce:

- **Autorità competente:** il Regolamento, all'articolo 2 comma 1 lettera b), individua in generale la Provincia quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, o diversa autorità indicata dalla normativa regionale. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative”, la Regione Umbria riveste il ruolo di Autorità competente ai fini dell'adozione del provvedimento dell'AUA.
- **Autorizzazione Unica Ambientale AUA:** il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAPE), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del d.P.R. 59/2013. L'AUA è adottata dall'Autorità competente (la Provincia competente per territorio) e rilasciata dal SUAPE, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del Regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati. L'Autorizzazione Unica Ambientale è un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali, di seguito elencati:
 - a) **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) **comunicazione preventiva** di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) **autorizzazione generale** di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) **comunicazione o nulla osta** di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) **comunicazioni in materia di rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- **Soggetti Competenti in materia Ambientale:** tutti i soggetti che ad oggi intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore.
 - **Sportello Unico Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE):** unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva ed edilizia, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
In particolare, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, il SUAPE deve:
 - ricevere dal gestore/richiedente e trasmettere immediatamente in modalità telematica alla Regione e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;
 - verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta;
 - indire e convocare la Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell'AUA, siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
 - rilasciare al gestore il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell'AUA ovvero, nei casi previsti dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, il provvedimento di AUA adottato dalla Regione.
 - **Gestore:** persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vedi art.2, comma 1, lett. d) del Regolamento).
 - **Modifica sostanziale** di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

1 COMPETENZE, AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI

1.1 Enti interessati

Gli Enti che a diverso titolo intervengono nel procedimento di AUA, indicati nella "Tabella Enti", in relazione ai titoli ambientali, sono:

- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) del Comune sul cui territorio insiste l'impianto;

- L'Autorità Competente (Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali - Sezione AUA e Soggetto Competente in materia di scarichi non in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e smaltimento fanghi di depurazione in agricoltura);
- I Soggetti Competenti in materia ambientale,
- Altri Enti, che posso essere coinvolti nel procedimento.

L'Autorità Competente (Regione), qualora necessario chiede il contributo istruttorio ad ARPA.

1.2 Ambito di applicazione: chi è soggetto ad AUA

La domanda di AUA è presentata dal Gestore dell'impianto/attività assoggettati al rilascio, al rinnovo, all'aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi ambientali di cui all'art. 3, comma 1, DPR 59/2013 di cui in premessa.

Non rientrano in AUA gli impianti o attività assoggettati a specifiche normative ambientali (AIE e VIA) o al rilascio di autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio.

Altresì non sono assoggettati alla procedura di AUA la realizzazione di interventi immobiliari costituiti esclusivamente da opere edilizie senza specifica destinazione allo svolgimento di attività o installazione di impianti.

Pertanto, non sono soggetti ad AUA:

- a) gli impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'art. 29-ter D.Lgs. 152/2006;
- b) i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nei casi in cui il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati;
- c) gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D. Lgs. 152/2006;
- d) gli impianti di produzione di energia elettrica soggetti ad all'autorizzazione unica di cui al D. Lgs. 387/2003;
- e) gli impianti di produzione di energia elettrica da cogenerazione soggetti all'autorizzazione unica di cui al D. Lgs. 115/2007;
- f) gli interventi di bonifica di cui agli articoli 242 e ss. D. Lgs. 152/2006;
- g) gli interventi immobiliari senza specifica destinazione.

Il DPR 59/2013 prevede inoltre la facoltà per il Gestore di non avvalersi dell'AUA nel caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAPE.

In tale caso, il Gestore dell'impianto dichiara di non possedere o di non necessitare di altri titoli abilitativi a carattere autorizzativo inclusi in AUA (come, ad esempio, l'autorizzazione allo scarico).

1.3 Domanda di AUA: modalità di presentazione

Ai sensi del DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-

legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” il SUAPE è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2 del DPR 160/2010, il Gestore presenta la domanda di AUA in modalità telematica al SUAPE del Comune competente per il territorio, che la trasmette ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto a tutti i soggetti coinvolti.

La domanda di AUA, presentata per la prima volta, deve comprendere tutti i titoli a cui l'attività/impianto è assoggettato, anche se ancora vigenti.

La domanda di AUA deve essere presentata obbligatoriamente utilizzando la modulistica adottata dalla Regione in conformità al modello unico di cui al DPCM del 08/05/2015.

La Regione promuove la digitalizzazione della modulistica per la presentazione on-line della domanda di AUA.

Fino all'adozione del sistema di presentazione on-line su piattaforma informatica, la domanda di AUA è presentata mediante PEC.

2 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E AUTORITA' PROCEDENTE

2.1 Procedimenti amministrativi

I procedimenti amministrativi individuati per le diverse tipologie di istanze e/o comunicazioni nell'ambito dell'AUA sono i seguenti:

- A. RILASCIO *ex novo* dell'AUA, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, DPR 59/2013;
- B. MODIFICA SOSTANZIALE dell'AUA, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, DPR 59/2013;
- C. RINNOVO dell'AUA, secondo quanto previsto dall'art. 5 DPR 59/2013;
- D. MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AUA, secondo quanto previsto dall' art. 6, comma 1, DPR 59/2013;
- E. VOLTURA dell'AUA;
- F. CESSAZIONE dell'efficacia dell'AUA per cessata attività.

Ai fini della corretta gestione dei procedimenti la “Tabella procedura AUA” schematizza gli adempimenti necessari e le indicazioni operative.

2.2 Autorità procedente

L'Autorità procedente, responsabile della convocazione e della gestione della Conferenza di Servizi (CdS), è:

- la Regione Umbria, Servizio Autorizzazioni Ambientali (art. 4, comma 7, DPR 59/2013), nel caso in cui l'AUA sia l'unica domanda presentata al SUAPE;
- il SUAPE, nel caso in cui oltre all'AUA la domanda contenga anche altri titoli abilitativi (art. 4, commi 4 e 5, DPR 59/2013); in tal caso il procedimento è gestito dal SUAPE ai sensi del DPR 160/2010.

3. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA SOLA AUA (in capo alla Regione)

3.1. Adempimenti del SUAPE

Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda, il SUAPE deve:

- a) verificare la completezza formale della domanda
- b) trasmettere l'istanza/documentazione all'Autorità Competente e a tutti gli altri soggetti che a diverso titolo intervengono nel procedimento (cfr. Tabella Enti).

3.1.1 Verifica della completezza formale della domanda

Il SUAPE, per tutte le tipologie di istanze di cui al precedente paragrafo 2.4, eccetto CESSAZIONE, effettua la verifica di completezza formale della domanda affinché la stessa possa essere dichiarata procedibile, controllando se:

- a) i file sono integri ed apribili;
- b) i file sono firmati digitalmente (CTR ed estratti di mappa catastale, eccetto quelli relativi allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, possono essere allegati privi di firma);
- c) sono chiaramente indicati i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA e per ciascuno di essi sia disponibile tutta la documentazione prevista dalla modulistica unificata regionale;
- d) nel caso di domanda di rilascio è presente la scheda relativa all'acustica, anche come semplice dichiarazione di esenzione;
- e) nel caso in cui la sottoscrizione con firma digitale è delegata ad un soggetto intermediario diverso dal Gestore, è regolarmente presente il documento relativo alla delega stessa;
- f) è stata versata l'imposta di bollo (riga "Bollo" Tabella procedura AUA);
- g) nel caso di scarichi di acque reflue industriali sono stati pagati i diritti di istruttoria ed è presente l'attestazione di pagamento (secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 11, D. Lgs. 152/2006 – riga "Oneri istruttori" Tabella procedura AUA);
- h) è presente la dichiarazione antimafia (riga "Antimafia" Tabella procedura AUA).

3.1.2 Trasmissione della domanda

Se le verifiche formali danno esito positivo, il SUAPE trasmette la domanda di AUA e la relativa documentazione all'Autorità Competente, ai Soggetti Competenti e altri Enti (riga "Enti a cui il SUAPE trasmette domanda/documentazione" in Tabella procedura AUA).

Se le verifiche formali danno esito negativo, il SUAPE dispone l'improcedibilità della domanda di AUA in quanto incompleta e/o carente della documentazione necessaria per avviare il procedimento; il SUAPE comunica prontamente al Gestore la richiesta di regolarizzazione entro 30 giorni (riga "Comunicazione di improcedibilità" in Tabella procedura AUA).

A seguito della regolarizzazione, il SUAPE trasmette la domanda comunicando all'Autorità Competente la data di avvenuta regolarizzazione, dalla quale cominciano a decorrere i termini del procedimento; nell'eventualità che invece la domanda non venga regolarizzata il SUAPE provvede ad archivarla.

3.2. Adempimenti dell'Autorità Competente (Regione)

Ricevuta la domanda, l'Autorità Competente:

- a) verifica la correttezza formale della domanda ai dall'art. 4, comma 1, DPR 59/2013;
- b) avvia il procedimento ed indice la CdS secondo quanto previsto dall'art. 14-bis L. 241/1990;
- c) richiede le eventuali integrazioni documentali necessarie all'istruttoria;
- d) adotta il provvedimento conclusivo di autorizzazione unica.

3.2.1 Verifica della correttezza formale della domanda

Qualora la domanda risulti carente, sotto il profilo della correttezza formale, dei contenuti minimi per poter essere istruita, cioè priva delle informazioni tecniche sufficienti affinché i Soggetti Competenti si possano esprimere nel merito (con un atto motivato o con una richiesta di integrazioni), e purché non ne sia già stata disposta l'improcedibilità in applicazione del precedente paragrafo 3.1.2, entro 25 giorni dal ricevimento della trasmissione della domanda di AUA da parte del SUAPE, l'Autorità Competente invia, tramite SUAPE, la richiesta della documentazione necessaria, assegnando al Gestore il termine di 30 giorni, trascorso il quale inutilmente la domanda si intende archiviata per improcedibilità ai fini istruttori (riga "Comunicazione di improcedibilità" Tabella procedura AUA).

I termini del procedimento cominciano a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione. Eventuali carenze non significative ai fini dell'istruttoria possono esser segnalate dall'Autorità Competente all'atto dell'indizione della CdS (paragrafo 3.2.3) e se non regolarizzate nel frattempo, richieste contestualmente alle altre integrazioni espresse dai Soggetti Competenti nella fase successiva (paragrafo 3.2.4).

Nel complesso la fase di verifica, svolta congiuntamente tra SUAPE e Autorità Competente, si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata (riga "Avvio del procedimento e indizione della CdS" Tabella procedura AUA).

3.2.2 Comunicazione di avvio del procedimento e di indizione della CdS

Nel caso in cui la domanda sia completa e corretta sotto il profilo formale, entro il medesimo termine di 25 giorni dal suo ricevimento da parte del SUAPE, l'Autorità Competente predispone una comunicazione che trasmette al Gestore e a tutti i Soggetti Competenti, nonché agli altri Enti coinvolti (riga "Trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento e di indizione di CdS" Tabella procedura AUA).

Con tale comunicazione, ad integrazione della ricevuta rilasciata dal SUAPE in sede di inoltro della domanda, l'Autorità Competente, avvia il procedimento e indice la CdS in forma

semplificata e modalità asincrona secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 1, L. 241/90.

La comunicazione contiene:

1. il Servizio regionale competente che adotta l'AUA;
2. la tipologia e l'oggetto del procedimento nonché i titoli abilitativi richiesti;
3. l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria, nonché i relativi recapiti;
4. i Soggetti Competenti chiamati a rendere le proprie determinazioni in merito ai titoli abilitativi richiesti e quelli interessati (riga "Enti che si esprimono" Tabella procedura AUA);
5. il termine entro il quale le amministrazioni interessate possono richiedere eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, L. 241/90;
6. il termine perentorio, non superiore a 90 gg., ovvero 120 gg. in caso di emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006, (cfr. riga "Durata del procedimento" Tabella procedura AUA) entro il quale i Soggetti Competenti devono inviare le proprie determinazioni relative all'oggetto della CdS (art. 14-bis, comma 2, lettera c, L. 241/90); il suo computo decorre dalla data di presentazione della domanda (art. 2, comma 6, L. 241/90);
7. l'eventuale riunione della CdS in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter L. 241/90, avrà luogo entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato al precedente punto 6, e sarà oggetto di formale convocazione con successivo e separato atto;

La comunicazione inoltre, indica che:

- le determinazioni, che sono tenuti a rendere i Soggetti Competenti, entro il termine indicato al precedente punto 6, devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso ed in questo caso devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per ottenere l'assenso;
- le prescrizioni o le condizioni, alle quali è eventualmente subordinato l'assenso o il superamento del dissenso, devono essere espresse in modo chiaro e analitico, e deve esser specificato, inoltre, se sono connesse ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art.14-bis, comma 3, L. 241/90);
- la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato al precedente punto 6, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra specificati, equivale ad assenso senza condizioni, tranne che per i titoli autorizzativi che per norma debbano esser necessariamente emessi in forma espressa. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicitamente, o per la sua mancanza.

3.2.3 Richiesta di integrazioni

Entro la scadenza indicata nella comunicazione di indizione della CdS (vedi paragrafo 3.2.2), l'Autorità Competente raccoglie tutte le richieste di integrazioni formulate dai Soggetti Competenti e le trasmette in un'unica soluzione al SUAPE indicando il termine, non superiore a 30 giorni, per il loro deposito presso il SUAPE stesso. Il SUAPE trasmette al Gestore la richiesta di integrazioni dandone comunicazione all'Autorità competente.

Dal momento in cui il Gestore riceve la richiesta di integrazioni i termini del procedimento sono sospesi e ricominciano a decorrere dal momento in cui il SUAPE riceve la documentazione integrativa; il SUAPE trasmette tempestivamente all'Autorità Competente ed ai Soggetti Competenti la documentazione integrativa ricevuta.

In ragione della complessità della documentazione integrativa è fatta salva la facoltà del Gestore di chiedere proroga del termine indicato per la presentazione della stessa.

Se le integrazioni non arrivano entro il termine fissato (ed eventualmente prorogato), l'Autorità Competente, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 5, L. 241/90, adotta la determinazione di conclusione negativa della CdS, che produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

L'Autorità Competente assegna il termine di 10 giorni entro il quale il Gestore può trasmettere eventuale documentazione per superare detti motivi ostativi, trascorso il quale la determinazione produce l'effetto del rigetto Linee guida sul procedimento di AUA Pag. 7 della domanda. L'Autorità Competente invia il decreto al SUAPE affinché lo trasmetta al Gestore e ai Soggetti Competenti.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda interrompe i termini di conclusione del procedimento che ricominciano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione.

Nel caso in cui i Soggetti Competenti abbiano la necessità di acquisire pareri o supporti esterni in relazione ai propri procedimenti, si opera nella modalità di cui alla riga "Richiesta pareri endoprocedimentali" Tabella procedura AUA.

3.2.4 Conclusione del procedimento

L'Autorità Competente (Regione), qualora entro i termini di conclusione della CdS:

- a) abbia acquisito tutte le autorizzazioni o assensi espressi in modo favorevole e coerente (seppur con prescrizioni), adotta la determinazione di conclusione positiva della CdS;
- b) abbia acquisito almeno da un Soggetto competente una espressione motivata di dissenso non superabile, adotta la determinazione di conclusione negativa della CdS;

L'Autorità Competente (Regione), qualora entro i termini di conclusione della CdS non abbia acquisito tutte le autorizzazioni o gli assensi richiesti:

- c) nel caso in cui la mancata comunicazione può costituire ai sensi dall'art. 14-bis comma 4 L. 241/90 assenso senza condizioni, adotta la determinazione di conclusione positiva della CdS.

o, in alternativa:

convoca ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, L. 241/90, la CdS in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter, L. 241/90. A seconda dell'esito della Conferenza, l'Autorità Competente adotta poi la determinazione di conclusione positiva ovvero negativa della stessa. La determinazione motivata di conclusione, positiva o negativa, è trasmessa al SUAPE ed agli altri Enti interessati dal procedimento.

La conclusione negativa della Conferenza produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cui all'art. 16-bis della che interrompe i termini di conclusione del procedimento, i quali ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni.

La determinazione di AUA è trasmessa al SUAPE ovvero al Gestore secondo le modalità di cui alla riga "Modalità di rilascio" Tabella procedura AUA.

Il SUAPE rilascia il provvedimento di AUA che è atto conclusivo di natura esclusivamente ricognitoria, inviato al Gestore e per conoscenza all'Autorità Competente, nonché a tutti i Soggetti Competenti ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento. L'efficacia dell'AUA e la sua durata decorrono dalla data espressamente indicata nella riga "Validità" Tabella procedura AUA.

4 PROCEDIMENTO UNICO PER IL RILASCIO DI AUA E DI ALTRI TITOLI (in capo al SUAPE)

Nel caso in cui oltre all'AUA la domanda contenga anche altri titoli abilitativi, quali ad esempio quelli edilizi, l'Autorità procedente, è il SUAPE.

In questo caso l'AUA costituisce uno degli endoprocedimenti che compongono il procedimento unico disciplinato dall'art. 7 del DPR 160/2010, e confluisce nella determinazione motivata di conclusione positiva della CdS di cui all'art. 14-bis, comma 5, L. 241/1990.

Il SUAPE quindi, conclusa la verifica di completezza formale della domanda (paragrafo 3.1.1) ed eventualmente espletata la fase della sua regolarizzazione (paragrafo 3.2.1), comunica l'avvio del procedimento unico ed indice la CdS entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa e corretta sotto il profilo formale.

La CdS decisoria si svolge in forma semplificata ed in modalità asincrona secondo l'art.14-bis L. 241/1990, salvo il caso in cui il SUAPE, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, proceda direttamente in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter L. 241/90 convocando la riunione in una data fissata ai sensi dell'art.14-bis, comma 7, L.241/1990.

Con l'avvio del procedimento il SUAPE trasmette:

- a) l'indizione della CdS all'Autorità Competente per l'adozione dell'AUA, nonché alle Amministrazioni competenti per gli altri titoli abilitativi diversi dall'AUA compresi nel procedimento unico;
- b) l'istanza e la documentazione ai destinatari di cui al punto precedente ed anche ai Soggetti Competenti ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento di AUA (vedi Tabella Enti), ai fini della trasmissione all'Autorità competente (Regione) della propria autorizzazione o assenso.

La comunicazione di avvio del procedimento contiene anche gli elementi e le informazioni di cui al punto 3.2.2.

Per quanto concerne l'AUA, il SUAPE si rapporta esclusivamente con l'Autorità Competente; questa promuove il coordinamento dei Soggetti Competenti in materia

ambientale. Acquisito tutte le autorizzazioni o assensi espressi in modo favorevole e coerente (seppur con prescrizioni), adotta l'AUA e la trasmette al SUAPE che la fa confluire nel provvedimento unico di sua competenza.

Nel caso in cui l'Autorità competente (Regione) dai Soggetti competenti non abbia acquisito nei termini previsti le autorizzazioni o assensi, comunica la mancata adozione dell'AUA.

L'Autorità Procedente (SUAPE), nel caso in cui la mancata comunicazione può costituire ai sensi dall'art. 14-bis comma 4 L. 241/90 assenso senza condizioni, adotta la determinazione di conclusione positiva della CdS.

In alternativa convoca ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, L. 241/90, la CdS in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter, L. 241/90. A seconda dell'esito della Conferenza, il SUAPE adotta poi la determinazione di conclusione positiva ovvero negativa della stessa. La determinazione motivata di conclusione positiva è trasmessa all' Autorità competente (Regione) per l'adozione dell'AUA.

L'efficacia dell'AUA e la sua durata decorrono dalla data espressamente indicata nella riga "Validità" Tabella procedura AUA.

Acquisita l'AUA, Il SUAPE adotta il provvedimento unico e lo trasmette al richiedente e a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

5. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELL'AUA

Il Regolamento non interviene sull'assetto delle competenze che restano attribuite sulla base delle disposizioni di leggi nazionali e regionali di settore.

Pertanto i Soggetti competenti intraprendono in autonomia tutte le iniziative connesse alle rispettive autorizzazioni settoriali, a seguito di accertamenti svolti da organi competenti, gestendo i procedimenti di diffida, sospensione o revoca, ovvero di asseverazione ex art. 318bis D.lgs. 152/2006, o ancora di segnalazione in Procura di un'ipotesi di reato, e così via.

Dell'esito di dette procedure viene informata l'Autorità Competente che interviene modificando il provvedimento di AUA qualora:

- dalla valutazione dei Soggetti Competenti emerga la necessità di aggiornare uno o più allegati dell'Autorizzazione (ad es.: concessione di una proroga rispetto a tempistica prescritta in AUA o modifica di altri aspetti prescrittivi);
- a seguito di sospensione o revoca dell'autorizzazione settoriale per cui si ponga il problema del mantenimento in essere dell'intera AUA.

ALLEGATO "A"

TABELLA ENTI

TITOLO ABILITATIVO	SOGGETTI COMPETENTI	ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO	ENTI A CUI IL SUAPE TRASMETTE L'ISTANZA/DOCUMENTAZIONE
autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura, art. 124 Dlgs. 152/06	AURI	Gestore Servizio Idrico Integrato	Regione – Servizio Autorizzazioni Ambientali, AURI, Gestore Servizio Idrico Integrato.
autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura, art. 124 Dlgs. 152/06	Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali		Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali
comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica art.112 Dlgs 152/06	Comune		Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Comune - Ufficio preposto
autorizzazione emissioni in atmosfera art. 269 Dlgs. 152/06	Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali	USL	Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Comune - Ufficio preposto,
autorizzazione generale emissioni in atmosfera art. 272 Dlgs. 152/06	Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali		Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Comune - Ufficio preposto
comunicazione o nulla osta art. 8, c. 4 o c. 6 L. 447/1995	Comune	ARPA (per nulla osta)	Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Comune - Ufficio preposto
autorizzazione utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura Dlgs 99/1992	Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali	ARPA	Regione - Servizio Autorizzazioni Ambientali
comunicazione in materia di rifiuti art. 215 e 216 Dlgs. 152/06	Provincia		Provincia

TABELLA PROCEDURA AUA

	RILASCIO	MODIFICA SOSTANZIALE	MODIFICA NON SOSTANZIALE	VOLTURA	RINNOVO	CESSAZIONE ATTIVITA'
Regime di avvio	Domanda Presentata al SUAPE	Domanda Presentata al SUAPE	Comunicazione Presentata preferibilmente tramite SUAP ovvero all'Autorità competente (art. 6 c. 1 DPR 59/2013)	Domanda Presentata preferibilmente tramite SUAP ovvero all'Autorità competente (art. 6 c. 1 DPR 59/2013)	Domanda Presentata al SUAP	Comunicazione (richiesta di decadenza dell'AUA) o accertamento d'ufficio Presentata all'Autorità competente (in ottemperanza al disposto autorizzativo)
Bollo	si (2: uno per la domanda, uno per il provvedimento finale) SUAPE controlla il bollo	si (2: uno per la domanda, uno per il provvedimento finale) SUAPE controlla il bollo	no	si (2: uno per la domanda, uno per il provvedimento finale) Autorità competente controlla bollo	si (2: uno per la domanda, uno per il provvedimento finale) SUAPE controlla il bollo	no
Oneri istruttori	per il titolo "autorizzazione agli scarichi di cui alla parte III D.Lgs. 152/06" costituiscono condizione di procedibilità della domanda (art. 124 D.Lgs. 152/06) per gli altri titoli abilitativi: non costituiscono condizione di procedibilità della domanda - importo da verificare con il soggetto competente SUAPE controlla presenza attestazione di pagamento	per il titolo "autorizzazione agli scarichi di cui alla parte III D.Lgs. 152/06" costituiscono condizione di procedibilità della domanda (art. 124 D.Lgs. 152/06) per gli altri titoli abilitativi: non costituiscono condizione di procedibilità della domanda - importo da verificare con il soggetto competente SUAPE controlla presenza attestazione di pagamento	no	no	per il titolo "autorizzazione agli scarichi di cui alla parte III D.Lgs. 152/06" costituiscono condizione di procedibilità della domanda (art. 124 D.Lgs. 152/06) per gli altri titoli abilitativi: non costituiscono condizione di procedibilità della domanda - importo da verificare con il soggetto competente SUAPE controlla presenza attestazione di pagamento	no
Dichiarazione di invarianza	no	serve per ognuna delle matrici non modificate comprese nella precedente AUA	serve per ognuna delle matrici non modificate comprese nella precedente AUA	serve per tutte le matrici ricomprese nella precedente AUA	serve per tutte le matrici ricomprese nella precedente AUA da rinnovare	no
Enti a cui il SUAPE trasmette domanda/documentazione	Autorità competente + vedi Tabella ENTI	Autorità competente + Soggetto competente e enti collegati alla matrice ambientale modificata (vedi Tabella ENTI)	Autorità competente + Soggetto competente e enti collegati alla matrice ambientale modificata (vedi Tabella ENTI)	Autorità competente + vedi Tabella ENTI	Autorità competente + vedi Tabella ENTI	Autorità competente (in caso di comunicazione al SUAPE)
Comunicazione di improcedibilità	SUAPE: entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento domanda a seguito verifica negativa della completezza formale della domanda Autorità competente: entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della trasmissione della domanda da parte del SUAPE, a seguito di verifica negativa della correttezza formale della domanda	SUAPE: entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento domanda a seguito verifica negativa della completezza formale della domanda Autorità competente: entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della trasmissione della domanda da parte del SUAPE, a seguito di verifica negativa della correttezza formale della domanda	(se presentata al SUAPE) SUAPE: entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento domanda a seguito verifica negativa della completezza formale della domanda Autorità competente: entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della trasmissione della domanda da parte del SUAPE, ovvero entro 30 dal ricevimento della domanda, a seguito di verifica negativa della correttezza formale della domanda	(se presentata al SUAPE) SUAPE: entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento domanda a seguito verifica negativa della completezza formale della domanda Autorità competente: entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della trasmissione della domanda da parte del SUAPE, a seguito di verifica negativa della correttezza formale della domanda	SUAPE: entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento domanda a seguito verifica negativa della completezza formale della domanda Autorità competente: entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della trasmissione della domanda da parte del SUAPE, a seguito di verifica negativa della correttezza formale della domanda	/

Avvio del procedimento e indizione di Cds	Autorità competente: entro gli stessi termini della comunicazione di improcedibilità, a seguito di verifica positiva della correttezza formale della domanda	Autorità competente: entro gli stessi termini della comunicazione di improcedibilità, a seguito di verifica positiva della correttezza formale della domanda	Autorità competente: entro gli stessi termini della comunicazione di improcedibilità, a seguito di verifica positiva della correttezza formale della domanda	Autorità competente: entro gli stessi termini della comunicazione di improcedibilità, a seguito di verifica positiva della correttezza formale della domanda	Autorità competente: entro gli stessi termini della comunicazione di improcedibilità, a seguito di verifica positiva della correttezza formale della domanda	Autorità competente: entro gli stessi termini della comunicazione di improcedibilità, a seguito di verifica positiva della correttezza formale della domanda	Autorità competente (per comunicazione della ditta / per accertamento d'ufficio) - senza indizione della Cds
Trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento e indizione di Cds	invio diretto a: ditta (tramite SUAPE), soggetti competenti invio p.c.: enti diversi dai soggetti competenti (vedi Tabella ENTI)	invio diretto a: ditta (tramite SUAPE), soggetti competenti invio p.c.: enti diversi dai soggetti competenti (vedi Tabella ENTI) <i>Nota: gli altri soggetti competenti dell'AUA originaria la cui matrice ambientale non è modificata non sono tenuti a rendere parere</i>	invio diretto a: ditta (tramite SUAPE), soggetti competenti collegati alla matrice ambientale modificata, altri soggetti competenti dell'AUA originaria	invio diretto a: ditta (tramite SUAPE), soggetti competenti	invio diretto a: ditta (tramite SUAPE), soggetti competenti	invio diretto a: ditta (tramite SUAPE), soggetti competenti	invio diretto: ditta + soggetti competenti invio p.c.: SUAPE
Enti che si esprimono	Soggetti competenti per i titoli abilitativi richiesti: vedi Tabella ENTI	Tutti i Soggetti competenti per i titoli abilitativi ricompresi nell'AUA	Solo il/i soggetto/i competente/i del/i titolo/i abilitativo/i oggetto di modifica	Autorità competente	Soggetti competenti per i titoli abilitativi richiesti: vedi Tabella ENTI	Soggetti competenti per i titoli abilitativi contenuti nell'AUA: vedi Tabella ENTI	Soggetti competenti per i titoli abilitativi contenuti nell'AUA: vedi Tabella ENTI
Richiesta integrazioni	da parte dei Soggetti competenti nei termini indicati dalla comunicazione di indizione della Cds	da parte dei Soggetti competenti nei termini indicati dalla comunicazione di indizione della Cds	da parte dei Soggetti competenti nei termini indicati dalla comunicazione di indizione della Cds	da parte dei Soggetti competenti nei termini indicati dalla comunicazione di indizione della Cds	da parte dei Soggetti competenti nei termini indicati dalla comunicazione di indizione della Cds	da parte dei Soggetti competenti nei termini indicati dalla comunicazione dell'Autorità competente	da parte dei Soggetti competenti nei termini indicati dalla comunicazione dell'Autorità competente
Durata del procedimento (giorni)	90/120	90/120	60	30	90/120	90/120	per comunicazione: 30 gg + eventuale termine per l'adempimento delle prescrizioni per la chiusura impartite dai Soggetti competenti
Richiesta pareri endo procedurali	Soggetti competenti direttamente a Enti di supporto in caso di autorizzazione art. 269: L'Autorità competente chiede nella comunicazione di indizione di Cds al Comune di esprimersi su eventuali criticità (per stabilimenti esistenti) o con specifico parere (per nuovi stabilimenti)	Soggetti competenti direttamente a Enti di supporto in caso di autorizzazione art. 269: L'Autorità competente chiede nella comunicazione di indizione di Cds al Comune di esprimersi su eventuali criticità	Soggetti competenti direttamente a Enti di supporto	Soggetti competenti direttamente a Enti di supporto	Soggetti competenti direttamente a Enti di supporto in caso di autorizzazione art. 269: L'Autorità competente chiede nella comunicazione di indizione di Cds al Comune di esprimersi su eventuali criticità	Soggetti competenti direttamente a Enti di supporto in caso di autorizzazione art. 269: L'Autorità competente chiede nella comunicazione di indizione di Cds al Comune di esprimersi su eventuali criticità	Soggetti competenti direttamente a Enti di supporto, se necessario

<p>Modalità di rilascio</p>	<p>Autorità competente adotta il decreto di AUA entro 5 gg lavorativi dal termine di conclusione della CdS, il SUAPE lo rilascia alla ditta (informando l'Autorità e soggetti competenti)</p>	<p>Autorità competente adotta il decreto di AUA entro 5 gg lavorativi dal termine di conclusione della CdS, il SUAPE lo rilascia alla ditta (informando l'Autorità e soggetti competenti)</p>	<p>Autorità competente adotta il decreto di modifica (aggiornamento) dell'AUA entro 5 gg lavorativi dal termine di conclusione della CdS, il SUAPE lo rilascia alla ditta (informando l'Autorità e soggetti competenti)</p> <p>Se la domanda è stata presentata direttamente all'Autorità competente, la stessa trasmette il decreto alla ditta, ai soggetti competenti e p.c. al SUAPE</p>	<p>Autorità competente adotta il decreto di modifica (aggiornamento) dell'AUA entro 5 gg lavorativi dal termine di conclusione della CdS, il SUAPE lo rilascia alla ditta (informando l'Autorità e soggetti competenti)</p> <p>Se la domanda è stata presentata direttamente all'Autorità competente, la stessa trasmette il decreto alla ditta, ai soggetti competenti e p.c. al SUAPE</p>	<p>Autorità competente adotta il decreto di AUA entro 5 gg lavorativi dal termine di conclusione della CdS, il SUAPE lo rilascia alla ditta (informando l'Autorità e soggetti competenti)</p>	<p>Autorità competente, ad avvenuta esecuzione o in assenza di prescrizioni particolari dei soggetti competenti, adotta un provvedimento di "cessazione dell'efficacia" e trasmette il decreto alla ditta, ai soggetti competenti, p.c. al SUAPE</p>
<p>Validità</p>	<p>15 anni dalla data di notifica riportata nella ricevuta della PEC inviata alla ditta dal SUAPE</p>	<p>nuovo termine di 15 anni dalla data di notifica riportata nella ricevuta della PEC inviata alla ditta dal SUAPE</p>	<p>termine di validità dell'AUA invariato</p>	<p>termine di validità dell'AUA invariato</p>	<p>nuovo termine di 15 anni dalla data di notifica riportata nella ricevuta della PEC inviata alla ditta dal SUAPE</p>	